



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14730 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015 vertente:

TRA

ENI SPA (C.F. 00905811006) con il patrocinio dell'Avv. STEFANO D'ERCOLE, con elezione di domicilio in Roma, PIAZZA S. A. DELLA VALLE 6, presso lo studio del difensore;

- attrice -

E

ALBINA COLELLA, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNA BELLIZZI e dell'Avv. LEONARDO PINTO, del Foro di Matera;

- convenuta -

OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2015, l'Eni S.p.A. conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la prof.ssa Albina Colella, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvedere: - dire tenuta e condannare la sig.ra prof. Albina Colella a risarcire alla Eni S.p.A. i danni patrimoniali quantificati nella misura di € 100.000,00, ovvero comunque da liquidare in via equitativa e non patrimoniali – comprensivi del danno morale e dei danni all'immagine, alla reputazione e alla credibilità – conseguenti ai fatti di cui in narrativa, quantificati in € 5.000.000,00, ovvero comunque da liquidare in via equitativa nonché in relazione a tutti gli ulteriori fatti e circostanze che dovessero ulteriormente emergere.*

In ogni caso, disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, sui quotidiani e settimanali che si riterranno di giustizia, a diffusione sull'intero territorio nazionale.”

Lamentava parte attrice la portata gravemente diffamatoria di dichiarazioni, ascrivibili all'odierna convenuta sig.ra Prof. Albina Colella, attraverso le quali quest'ultima aveva divulgato notizie relative ad un presunto inquinamento delle acque, senza avere idoneamente accertato la fondatezza scientifica delle proprie convinzioni. Esponeva l'attrice che la vicenda aveva inizio nel maggio 2013, quando erano affiorate alcune pozze d'acqua dal colore “nerastro”, in Contrada La Rossa nel Comune di Montemurro (PZ); che la Prof.ssa Albina Colella, docente dell'Università della Basilicata, aveva effettuato una serie di studi all'esito dei quali aveva ipotizzato che le acque rinvenute nelle due pozze potessero essere le acque che Eni reimmetteva in giacimento nel vicino pozzo di reiniezione Costa-Molina – 2; che, sulla base di ciò, la Prof.ssa Colella aveva posto in essere una vera e propria campagna diffamatoria nei confronti di Eni; che sul giornale “La



Nuova del Sud” del 28 agosto 2013, era stato pubblicato un articolo in cui si dava ampia evidenza ai risultati di un’indagine condotta dall’associazione Epha, a decorrere dal maggio 2013, in relazione alle presunte forme di contaminazione delle sorgenti d’acqua individuate nella predetta località Montemurro, Contrada La Rossa; che i risultati dell’indagine erano stati illustrati dalla Prof.ssa Albina Colella e dal Tenente della Polizia Provinciale, sig. Giuseppe Di Bello, i quali avevano sollevato il dubbio di una correlazione tra le attività di gestione del giacimento petrolifero della Val d’Agri e la contaminazione di una sorgente d’acqua “vicina” al pozzo di reiniezione Costa Molina-2.; che sempre il 28 agosto 2013 il giornale “Il Quotidiano della Basilicata” aveva attribuito anch’esso ampio risalto all’indagine condotta dalla Prof.ssa Colella e dal sig. Giuseppe Di Bello; che nel corpo dell’articolo era stata riportata una frase della Prof.ssa Colella la quale, sia pure ancora a livello preliminare, aveva rappresentato come fondato il dubbio che la fonte dell’inquinamento delle sorgenti d’acqua analizzate fosse da ricollegare all’inquinamento petrolifero: <<l’interpretazione preliminare che ci sentiamo di fare ci fa dire che queste acque somigliano a quelle di produzione petrolifera>>; che l’allarme sociale provocato da tali dichiarazioni aveva trovato vasta eco sulla stampa locale e aveva indotto il direttore generale del Dipartimento dell’Ambiente della Regione Basilicata a richiedere all’Arpab di effettuare una indagine penetrante sullo stato di salute delle acque del pozzo di Costa Molina-2; che il 29 agosto 2013, in seguito alla conferenza stampa sulla sorgente di Montemurro, la Prof.ssa Colella aveva rilasciato un comunicato stampa del seguente testuale tenore: “I dati sono riferiti all’inquinamento di acque sotterranee che fuoriescono da una piccola falsa poco a Est del pozzo petrolifero di reiniezione Costa Molina 2, in territorio di Montemurro. Si tratta di acque contaminate, con composizione molto diversa da quella delle acque delle sorgenti della Val d’Agri. Si tratta di acque molto saline, al punto che rendono sterile il terreno su cui scorrono in superficie, impedendo la crescita della vegetazione”; che il 17 ottobre 2013 il giornale “La Nuova del Sud” aveva reso pubblici i risultati delle dettagliate analisi condotte da Arpab le quali smentivano i risultati cui era pervenuta la Prof.ssa Colella sullo stato di contaminazione delle acque: <<Pozzo di Costa Molina l’Arpab tranquillizza dopo le analisi delle acque: presenza di idrocarburi impercettibile. Analisi dettagliate eseguite a Montemurro. L’Arpab tranquillizza: valori al di sotto dei limiti di legge. Di dati preoccupanti aveva parlato la docente dell’ateneo lucano Albina Colella>>; che, nonostante ciò, il 25 febbraio 2014, la Prof.ssa Albina Colella aveva indetto una conferenza stampa per dichiarare pubblicamente gli esiti di uno studio scientifico che la stessa aveva portato a conclusione, secondo il quale le acque rinvenute nelle due Polle emerse in Contrada La Rossa, presentavano caratteristiche tipiche delle acque fossili estratte dal pozzo Costa Molina-2 distante circa 2 km dalle due Polle, aggiungendo che rimaneva <<valida, invece, l’ultima possibilità, e cioè che si tratta di acque di reiniezione petrolifera legate al pozzo Costa Molina 2, che per qualche incidente riemergono in superficie. D’altronde la composizione chimica delle due polle è tipica delle acque di produzione petrolifera, ovvero delle acque di scarto petrolifere, contenenti sia acque di strato che le acque di processo: dove le acque di strato sono le acque saline naturali presenti nel giacimento e le acque di processo sono quelle utilizzate durante l’attività petrolifera, che possono contenere additivi di vario tipo e metalli>>; che anche tali dichiarazioni avevano avuto molta risonanza sulla stampa locale; che lo studio della d.ssa Colella non



era fondato su basi scientifiche e smentito dalle analisi di laboratori di primaria importanza; che la campagna denigratoria della convenuta aveva creato ingentissimi danni, patrimoniali e non patrimoniali, all'azienda attrice.

Si costituiva Albina Colella eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, per essere competente il Tribunale di Potenza, luogo ove sono state rilasciate le dichiarazioni, o quello di Brindisi, dove risiede la convenuta. Nel merito esponeva che era docente di geologia presso l'Università della Basilicata e che aveva eseguito la ricerca in questione nel pieno rispetto del codice etico dell'università e della metodica scientifica indicata per tale tipo di analisi; che le polemiche sull'attività di reiniezione della società ENI in Basilicata risalivano indietro nel tempo, essendo stati denunciati i rischi sia in pubblicazioni scientifiche che dalle associazioni ambientaliste, che da alcune forze politiche; che già nel 1996 c'era stato un dibattito pubblico al consiglio comunale di Montemurro ove l'amministrazione aveva sollevato forti perplessità sulla immissione diretta di acqua nel pozzo di Costa Molina 2 tramite la realizzazione di una condotta dal Centro oli di Viggiano; che l'azienda attrice era sottoposta ad indagini dalla Procura Distrettuale Antimafia di Potenza con l'accusa di smaltimento illecito dei reflui petroliferi prodotti dal centro Olio di Viggiano, in Val d'Agri, ed in parte reiniettati nel pozzo di Costa Molina 2; che nel febbraio 2014 erano stati notificati 11 avvisi di garanzia ai dirigenti ENI del distretto meridionale per traffico illecito di rifiuti reflui; che nel 2011 era stata presentata un'interrogazione parlamentare in ordine ai problemi di cedimento dell'incamiciatura del pozzo di Costa Molina 2 avvenuta nel 1999, chiedendo di conoscere le dinamiche e le implicazioni sulle falde idriche profonde e superficiali della zona; che nel 2012 Lega Ambiente aveva lanciato l'allarme sulla sorgente in località La Rossa, invocando l'intervento dell'ARPAB; che nel settembre 2014 un esponente del partito radicale aveva presentato un esposto alle procure di Potenza e Lagonegro; che il 12 agosto 2013, prima della prima conferenza stampa contestata, vi era stato il diniego dell'Ufficio dell'Acqua della regione Basilicata al rinnovo dell'autorizzazione alla reiniezione del pozzo di Costa Molina 2; che lo studio contestato era stato svolto dopo anni di dibattiti, interrogazioni parlamentari ed inchieste giornalistiche, sull'attività in questione ed era stato sollecitato dal proprietario del terreno ove erano emerse due polle d'acqua anomale, a distanza di 2,3 chilometri dal pozzo di Costa Molina 2; che le acque erano torbide, maleodoranti, calde, con bolle e puzza di gas e dove scorrevano non cresceva più erba; che la convenuta effettuò una vera e propria ricerca con campionatura dell'acqua delle pozze in stagioni diverse e campionatura delle acque delle sorgenti adiacenti, il tutto con l'ausilio del gruppo internazionale del Politecnico di Torino; che i risultati della ricerca erano stati presentati in un convegno internazionale e pubblicati su una rivista scientifica internazionale del settore. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande e la condanna della convenuta in via riconvenzionale al risarcimento danni per la lesione della sua reputazione derivante dalle dichiarazioni della società attrice secondo le quali la stessa aveva chiesto il risarcimento dei danni alla convenuta in quanto aveva diffuso allarme sociale in assenza di dati scientifici, dichiarazioni che avevano avuto ampio risalto sulla stampa locale.

* * *

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.



Questo giudice aderisce all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21661 del 2009, ove hanno affermato un principio generale in ordine alla competenza territoriale, valido per tutte le fattispecie di diffamazione, con l'individuazione del foro speciale (forum commissi delicti) nel domicilio della persona offesa, sulla base di una ricostruzione della struttura dell'illecito civile distinta da quella dell'illecito penale e riassumibile nella distinzione tra danno-conseguenza e danno-evento, applicata poi alla fattispecie della diffamazione, alla cui motivazione si rimanda.

Avendo parte attrice la propria sede legale a Roma deve ritenersi sussistente la competenza di questo Tribunale.

Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione essendo stata esperita la procedura di mediazione ed irrilevante la circostanza che l'attrice non si sia presentata.

Nel merito la domanda proposta dall'attrice è infondata e deve essere rigettata.

Non è compito di questo giudice stabilire se siano veridici i risultati della ricerca commissionata dall'ENI o quella effettuata dalla convenuta, essendo sufficiente, ai fini che qui interessano, stabilire, come è stato effettivamente accertato che si è trattato di vera e propria ricerca effettuata con il metodo scientifico da organismi universitari di primaria importanza ed i cui risultati sono stati presentati in un convegno scientifico internazionale e pubblicati su primaria rivista scientifica internazionale del settore. Tutti fatti dei quali la convenuta ha dato piena prova nel giudizio.

Non vi è dubbio, quindi, che la divulgazione dei risultati della ricerca costituiscano legittima espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, sancito dall'art 21 della costituzione e di libertà della scienza garantita dall'art 33 della Costituzione, senza limiti e condizioni.

Tanto più che si trattava di questioni, quale quella della preservazione della salubrità dell'ambiente, di rilevantissimo interesse pubblico.

Che, peraltro, (senza che ciò abbia effettiva rilevanza ai fini del decidere) le criticità fossero realmente esistenti è dimostrato dal ritiro delle autorizzazioni a alla reiniezione delle acque, dall'apertura del procedimento penale a carico dei dirigenti ENI, di cui è stata fornita prova in giudizio, e, da ultimo, dalla multa di 800.000 euro comminata recentissimamente all'ARPAB perché violando i suoi doveri istituzionali aveva occultato i dati sulle altissime concentrazioni di idrocarburi ritrovati dalle analisi delle acque di Cd. La Rossa che aveva effettuato nell'autunno 2013 per verificare la qualità dei risultati delle analisi della Prof.ssa Colella (fatto notorio in quanto riportato dalla stampa locale e sul sito della Regione Basilicata). Inoltre la convenuta ha dimostrato che la questione della reiniezione delle acque, con i pericoli di inquinamento, dovuti anche all'alta sismicità della zona, erano da tempo al centro del dibattito pubblico.

Le dichiarazioni della convenuta si sono sempre limitate ad esporre con rigore scientifico i risultati della ricerca, senza mai superare i limiti della continenza espositiva.

L'art 21 della costituzione, che in questa sede trova diretta applicazione, costituisce un pilastro dello stato democratico e della effettiva possibilità per il popolo di esercitare la propria sovranità essendo stato correttamente informato ed avendo potuto conoscere l'opinione degli esperti in relazione ad ogni settore di rilevante interesse sociale o pubblico.

Ciò che determina l'abuso del diritto di critica è solo il palese travalicamento dei



limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale.

La valutazione della continenza, quando si tratti del diritto di critica, non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo invece lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti.

Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, in questo caso valutazioni scientifiche; se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, ed in questo caso anche con il diritto di libertà della ricerca, costituzionalmente garantiti.

Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (così Cass., n. 17172/07). L'apprezzamento dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza di tali fatti costituisce dunque il presupposto di ogni ulteriore valutazione del giudice adito per il risarcimento dei danni da parte di chi si affermi diffamato, giacché non è altrimenti possibile il bilanciamento cui s'è fatto cenno (Cass. Sentenza n. 25 del 2009).

In ogni caso possono essere ascritte alla convenuta solo le sue parole, non certo i titoli degli articoli di stampa od il contenuto degli articoli stessi. Tanto più che l'art 33 della costituzione tutela la libertà della ricerca, che non può essere oggetto di alcuna censura, ed il codice etico dell'università della Basilicata impone ai docenti di divulgarne i risultati

La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta deve essere rigettata per non essere stata provata la sussistenza del danno, del quale non sono nemmeno stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza e la gravità.

“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.

Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003.

E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).

Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che



consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata.

Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale.

Alla sostanziale soccombenza segue la condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base della domanda proposta.

L'esorbitanza della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, sganciata da qualsiasi parametro che regola il risarcimento nella presente materia, giustifica la condanna dell'attrice al pagamento di una ulteriore somma, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art 96 c.p.c., che equitativamente si liquida in misura pari a quanto liquidato a titolo di spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. rigetta le domande proposte dall'attrice;
2. condanna Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Albina Colella, che liquida in complessivi € 25.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. condanna Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento ex art 96 ultimo comma c.p.c. della somma di € 25.000,00 in favore di Albina Colella.

Così deciso in Roma, il 19/07/2017

IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Albano

